



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024

L'anno 2024, il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 17:30 è convocata, presso la sala consiliare del Palazzo del Podestà, la seduta del Consiglio Comunale.

L'adunanza ha avuto inizio alle ore 17:48.

Risultano presenti:

		Pres.	Ass.
CHIASSAI MARTINI SILVIA	Sindaco	X	
BADII RITA	Consigliere	X	
BALDETTI LETIZIA	Consigliere		X
BECATTINI LORENZO	Consigliere	X	
BERTINI ELISA	Consigliere	X	
BRANDI GIACOMO	Consigliere	X	
CAMICIOTTOLI FABIO	Consigliere	X	
CUZZONI SAMUELE	Consigliere	X	
EMANUELE MAURO	Consigliere		X
MASINI CHIARA	Consigliere	X	
PECORARO ALFONSO	Consigliere	X	
ROSSETTI LUCIANO	Consigliere	X	
ROSSI CLAUDIO	Consigliere		X
ROSSI CRISTINA	Consigliere	X	
SALVI ALESSIA PAOLA	Consigliere	X	
SALVI ANGIOLO	Consigliere	X	
SCANCARIELLO LUCIA	Consigliere	X	
TOTALE		14	3

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Alfonso Pecoraro.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Capalbo Angelo.

Partecipa alla seduta il Segretario della Presidenza del Consiglio Comunale.

Dato atto che sono presenti gli assessori: Bucciarelli, Posfortunato, Piomboni ed Allegrucci.

Preso atto del dibattito sull'argomento che riporta i motivi principali della discussione con l'indicazione degli oratori intervenuti, il tutto come dai resoconti verbali ed elettronici depositati agli atti del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1 commi da 650 a 654 della Legge 147/2013, che testualmente recitano: “*comma 650.* La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
comma 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.158/1999; *comma 652.* Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti *comma 653.* A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. *comma 654.* In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”
- l'art 1 comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dispone che il comune possa deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”
- l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Preso atto che:

- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 17 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ... (omissis).”;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n.15/2022, ed ulteriormente modificato dall'articolo 43 comma 11 del D.L. 50 del 17/05/2022 (c.d. "Decreto Aiuti"), ha stabilito che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla

tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le modifiche in occasione della prima variazione utile.

Considerato che l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 dispone:

- al comma 15 che “ A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
- comma 15-bis. - Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
- comma 15-ter. - A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ...omissis...»
- il D.M. 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno ha emanato le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo pari al 4,70% (Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n. 101 del 24/10/2023);
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- a) UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno; b) UR2 ,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Premesso che:

- il tributo, ai sensi del comma 650 dell'art. 1 della L. 147/2013 è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario (PEF) di cui all'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013;
- il piano economico finanziario (PEF) è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e approvato dall'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 1, comma 527, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani;

- con l'entrata in vigore del nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-1 e MTR-2 da parte di ARERA), l'autorità competente all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'Ente Territorialmente Competente";
- nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui: "l'Autorità esercita le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali".

Rilevato che:

- la delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif e la successiva determina 4 novembre 2021 2/2021 – DRIF di ARERA aggiornano il metodo per la costruzione del PEF (MTR-2) e stabiliscono che:
- il PEF dovrà avere una durata pluriennale (2022-2025), al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e di valorizzare la programmazione (definizione del fabbisogno di investimenti e pianificazione degli interventi secondo quanto disposto da pianificazione regionale e programmazione nazionale);
- l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie abbia cadenza biennale;
- una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente (ETC), potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- l'Ente Territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, rendendo pertanto necessario il procedimento di determinazione del PEF pluriennale 2022-2025 elaborando, dopo aver predisposto il PEF 2022, anche il PEF anche del periodo 2023-2025 secondo quanto previsto dalla disciplina tariffaria introdotta dal MTR-2;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Stabilito che:

- Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B del regolamento TARI;
- la tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del Regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 39 del 18/06/2014 e s.m.i.
- in virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, delle deliberazioni ARERA n. 443/2019, n.363/2021, n.2/DRIF del 4/11/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario;
 - dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 1. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 31/12/2007, n. 248;
 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 3. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

- la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR n. 158/1999;
- Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo deve individuare, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Tari, la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

Preso atto:

- che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore dal 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- l'Ente di Governo di Ambito (ATO Toscana Sud) con Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 23 del 19/04/2024 ha approvato il PEF 2024 elaborato dal Gestore del Servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani (Servizi ecologici integrati Toscana Srl – Sei Toscana) ante applicazione dei limiti e istanza di supero;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2021, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le componenti approvate dall'Ente territorialmente competente, che si distinguono tra:

- detrazioni di diretta competenza comunale;
- detrazione per finanziamenti regionali.

Reso noto con pec 18227 del 22/04/2024 che l'Autorità d'Ambito ha reso disponibile nel sito istituzionale www.atotoscanasud.it l'esito finale del PEF 2024 del Comune di Montevarchi che espone le seguenti risultanze:

- totale delle entrate tariffarie sommatoria Ta (corrispondente al totale dei costi del PEF ante Detrazioni) per l'importo di euro 5.218.871, corrispondente all'addizione di sommatoria TVa (totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile) per euro 3.372.875 con sommatoria TFa (totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse) per euro 1.845.995;
- totale detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 per l'importo di euro 250.006 per la parte fissa;
- Totale PEF 2024 post Detrazioni per l'importo di euro 4.968.865, composto dalla somma di sommatoria TVa post detrazioni per euro 3.372.875 e di sommatoria TFa post detrazioni per euro 1.595.989;
- assenza di attività esterne al ciclo integrato RU;

Vista la documentazione messa a disposizione dall'Autorità d'Ambito nell'area riservata del portale istituzionale www.atotoscanasud.it, con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che il Direttore Generale dell'Autorità ha determinato il Piano Economico finanziario 2024 del Comune di Montevarchi, redatto in conformità allo schema previsto dal MTR-2 ARERA;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2024 di presa d'atto del PEF 2024 elaborato dal Gestore del Servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani (Servizi ecologici integrati Toscana Srl – Sei Toscana),

Dato atto che ai sensi dell'art. 7 della delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif la procedura di validazione del PEF predisposto dal gestore viene svolta dall'Ente Territorialmente competente che assume le pertinenti determinazioni e provvede poi a trasmetterlo ad ARERA;

Rilevata pertanto, ai fini tariffari, la ripartizione tra parte fissa e variabile nella seguente misura, tenuto anche conto della suesposta attribuzione delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021:

- euro 3.372.875,00 totale costi parte variabile;
- euro 1.845.995,00 totale costi parte fissa.

Ritenuta opportuna, con riferimento all'annualità 2024, la ripartizione del carico tariffario relativo ai costi fissi in ragione della distribuzione delle superfici TARI per tipologia di utenza domestica e non domestica e per categoria di riferimento, in conformità al vigente Regolamento Tari;

Verificata pertanto la ripartizione del carico tariffario relativo ai costi fissi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche nella misura del 70% a carico delle prime e del 30% a carico delle seconde;

Ritenuto di non modificare i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb);

Ritenuto, in ragione delle caratteristiche dell'utenza e della presumibile potenzialità di produzione dei rifiuti, di non modificare i coefficienti utili per la determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche (coefficienti Kc e Kd) rispetto a quelli vigenti per l'anno 2023, la cui misura è richiamata nelle tabelle esposte nell'allegato al presente provvedimento;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI;

Visto:

- il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la Delibera di consiglio comunale n. 96 del 21.12.2023 avente ad oggetto "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026" e s.m.i.;

Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000-TUEL, introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il dirigente del 1° Settore Economico Finanziario, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ascoltate le dichiarazioni di voto:

La Consigliere Bertini Elisa afferma che per estensione e coerenza sul PEF il voto è contrario. Ribadisce che l'amministrazione poteva intervenire.

Il Consigliere Camiciottoli Fabio dichiara «che difatti è una delibera di difficile lettura, per quello che comprendo. Si ha un effetto degli aumenti non in maniera proporzionale.

Non voglio dire che si dovrebbe mettere delle percentuali diverse.

Naturalmente la forbice è alta e di difficile comprensione.

Nelle tariffe non c'è un tentativo di premialità.».

La Consigliere Rossi Cristina dichiara voto contrario. Afferma che il Comune poteva intervenire per modificare questo aumento.

Visto l'esito della votazione, espressa mediante chiamata nominale:

N. 14 votanti
N. 10 voti favorevoli
N. 4 voti contrari (Bertini, Camiciottoli, Cuzzoni e Rossi Cristina)
Nessun astenuto

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata

1. Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, validati l'Ente di Governo di Ambito ATO Toscana Sud;
2. Di approvare, per l'anno 2024, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 e con le condizioni richiamate in premessa, come risultanti dall'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che:
 - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario predisposto dall'Ente Territorialmente competente;
 - l'onere derivante dalle agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante la fiscalità tributaria generale;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile" al netto delle detrazioni, come risultanti dal PEF;
 - le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013;
 - che sull'importo della tassa sui rifiuti deve essere sommato:
 - il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992, all'aliquota del 4,7% deliberata dalla provincia di Arezzo;
 - la componente perequativa UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno e la componente UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
4. Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. Di trasmettere la presente deliberazione al servizio di segreteria e affari generali per la pubblicazione.

Successivamente, con voti resi mediante chiamata nominale:

N. 14 votanti
N. 10 voti favorevoli
N. 4 voti contrari (Bertini, Camiciottoli, Cuzzoni e Rossi Cristina)
Nessun astenuto

DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Capalbo Angelo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Alfonso Pecoraro

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.